

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 149 del 2020, proposto da

-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Barra, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi n. 21/5;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Ufficio Motorizzazione Civile di Genova, Ministero dell'Interno e Prefettura di Genova-UTG, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati a Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Ufficio della Motorizzazione di Genova del 29.08.2019, prot. (...), di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto dal ricorrente;

del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto al Ministero dell'Interno avverso il suddetto provvedimento;

di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso, ivi compresi:

a) la comunicazione telematica effettuata dal CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale in data 28.08.2019;

b) l'"ostativo" inserito dalla Prefettura di Genova nel Sistema Informativo del Dipartimento dei Trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 il dott. Alessandro Enrico Basilico;

Considerato che l'art. 84, co. 5, del D.L. n. 18 del 2020 ha confermato la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., omissis ogni avviso;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il ricorrente impugna il Provv. del 29 agosto 2019 (prot. (...)), notificato il 06.09.2019, con cui il Direttore dell'Ufficio della motorizzazione di Genova ha disposto il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, ai sensi dell'[art. 120](#), co. 1, [c.d.s.](#), in ragione del fatto che la Prefettura di Genova ha inserito nei suoi confronti un "ostativo" nel Sistema informativo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale.

Contro tale provvedimento, l'interessato ha prima proposto ricorso gerarchico al Ministero dell'interno e poi, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione senza aver ricevuto la comunicazione della decisione, impugnativa in sede giurisdizionale, chiedendo l'annullamento del diniego, previa sospensione della sua efficacia.

L'Avvocatura dello Stato si è costituita per il MIT, il Ministero dell'interno, la Motorizzazione civile di Genova e la Prefettura di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con decreto monocratico ai sensi dell'[art. 84](#), co. 1, del [D.L. n. 18 del 2020](#), questo TAR ha respinto la domanda cautelare, ravvisando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario.

All'esito della camera di consiglio del 16.04.2020, è possibile decidere il ricorso con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge, e, sul piano della sostanza, si conferma il rilievo del difetto di giurisdizione di questo giudice.

Risulta infatti dagli atti di causa (doc. 1 e doc. 4 dell'Avvocatura) che il diniego al rilascio della patente di guida è stato adottato sul presupposto che il ricorrente sia stato condannato per un reato ostativo ai sensi dell'[art. 120](#), co. 1, [c.d.s.](#) - e, in particolare, in ragione dell'emissione, nei suoi confronti, di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex [art. 444](#) c.p.p. per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di cui all'[art. 73](#), co. 5, del [D.P.R. n. 309 del 1990](#).

Secondo un orientamento consolidato, la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, perché il diniego emesso ai sensi dell'[art. 120](#), co. 1, [c.d.s.](#) non è espressione di discrezionalità amministrativa - in quanto non si fonda sulla ponderazione degli interessi pubblici e privati che vengono in rilievo nel singolo caso - ma è atto vincolato sia nel presupposto (l'esistenza della situazione contemplata dalla norma), sia nel contenuto, a fronte del quale il privato vanta una posizione di diritto soggettivo (sul punto, si v. [Cass. civ., ss.uu., ord. n. 32977 del 2019](#)

Cass. civ., Sez. Unite, Ord., (data ud. 18/06/2019) 13/12/2019, n. 32977, emessa su conflitto negativo di giurisdizione sollevato da questa Sezione con ord. n. 771 del 2018; [TAR Napoli, sent. n. 5509 del 2018](#); [TAR Firenze, sent. n. 1380 del 2018](#); tra i precedenti di questo TAR si v. la sent. n. 741 del 2019).

Il Collegio è a conoscenza dell'orientamento che, a seguito della [sentenza n. 22 del 2018 della Corte costituzionale](#) - che ha dichiarato l'incostituzionalità del

comma 2 dell'[art. 120 c.d.s.](#) nella parte in cui dispone che il Prefetto "provvede" invece che "può provvedere" alla revoca della patente nel caso di condanna per reati in materia di stupefacenti - ha ritenuto di poter rileggere il comma 1 della medesima disposizione riconoscendo all'Amministrazione degli spazi valutativi circa la ricorrenza in concreto di reali effetti ostativi riconducibili alla condanna riportata dal privato (tra le altre, si v.: [TAR Roma, sent. n. 7446 del 2019](#)

T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., (data ud. 22/05/2019) 07/06/2019, n. 7446 ; TAR Reggio Calabria, sent. n. 13 del 2019; [TAR Trieste, sent. n. 181 del 2018](#)). Tuttavia, questa tesi è stata disattesa dalla stessa Corte costituzionale che, nella sentenza n. 80 del 2019, ha escluso la fondatezza della questione di costituzionalità dell'[art. 120](#), co. 1, [c.d.s.](#), sollevata con riferimento agli articoli 3, [16](#), [25](#) e 111 Cost., e ha precisato che le ragioni che avevano comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia a opera del precedente del 2018 non sono neppure analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo "in quanto tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato".

All'esito di tale pronuncia, quindi, risulta confermata la natura (non discrezionale, bensì) vincolata del diniego di rilascio della patente a persone condannate per reati inerenti gli stupefacenti e merita pertanto di essere ribadito l'orientamento tradizionale secondo cui tali controversie riguardano diritti soggettivi e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (in questi termini si v. anche, tra le più recenti: [TAR Milano, sent. n. 223 del 2020](#); [TAR Napoli, sent. n. 1152 del 2020](#); [TAR Torino, sentt. n. 1166](#)

T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, Sent., (data ud. 19/11/2019) 22/11/2019, n. 1166 e [n. 1053](#) del 2019).

La presenza di contrapposti orientamenti giurisprudenziali e la circostanza che la questione sia stata di recente interessata dall'intervento della Corte Costituzionale rappresentano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Indica nell'autorità giudiziaria ordinaria il giudice fornito di giurisdizione sulla controversia, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell'[art. 11](#), co. 2, [cod. proc. amm.](#).

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'[articolo 52](#), commi 1 e 2, del [D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#), e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.

Conclusione

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Peruggia, Presidente FF

Angelo Vitali, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore